



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Monza
Sezione Terza Sezione

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giovanni Battista Nardecchia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al] . promossa da:

con il patrocinio degli avv. FABIANI FRANCO e , con elezione
di domicilio in VIA ALBERTOLLI, 9 22100 COMO presso avv. FABIANI FRANCO;

ATTORE

contro:

INTESA SAN PAOLO SPA
nel domicilio eletto di

assistito e difeso dall'avv.:

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 10/12/2015 , che qui si
intendono richiamate:



ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito) conveniva in giudizio Intesa San Paolo spa (di seguito: Banca).

L'attrice premetteva di aver intrattenuto con la Banca (filiale di Albiate) il rapporto di conto corrente (con precedente numerazione), lamentava che la banca nel corso del rapporto (20/3/1985-7/11/2013 data di passaggio a sofferenza del conto) avrebbe provveduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, all'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e di spese non previste, ne chiedeva la condanna al pagamento di tutte le somme indebitamente percepite.

Instauratosi il contraddittorio la banca eccepiva in primo luogo la prescrizione della domanda di ripetizione e nel merito ne chiedeva comunque il rigetto.

Va osservato, in via generale, che la domanda di ripetizione delle somme percepite dalla banca a titolo di anatocismo e di interessi ultralegali non è soggetta al termine di prescrizione breve previsto dal n. 4 dell'art. 2948 c.c., bensì, trattandosi di azione mirata a conseguire la restituzione di interessi indebitamente corrisposti, ex art. 2033 c.c. (e non di azione diretta ad ottenere il pagamento di interessi non accreditati), al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.

La tipologia di domanda (rideterminazione del saldo previa epurazione delle poste addebitate sulla base di clausole nulle e non contestazione di singoli rapporti giuridici che abbiano dato luogo a ben individuate poste contabili) comporta che il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente addebitate dalla banca sul conto corrente decorra dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in uria pluralità di atti esecutivi, sicchè è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro, con conseguente esigibilità da parte dell'istituto di credito (Cass. n. 2262/1984).

Tale assunto ha trovato riscontro nei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2010, per la quale il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi, in ipotesi di apertura di credito in



conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.

Non può, pertanto, ipotizzarsi, anteriormente, il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione a meno che non sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quello non è configurabile alcun diritto di ripetizione; in particolare: "Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere"(cfr così S.U. n. 24418/2010).

Nella specie il contratto di conto corrente risulta cessato con passaggio a sofferenza alla data del 7/11/2013, in epoca quindi successiva alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 15 maggio 2013 ed all'atto interruttivo della prescrizione, raccomandata ricevuta in data 17 gennaio 2013.

Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa.

Segnatamente era onere della banca indicare le rimesse solutorie eseguite dal correntista nel corso del rapporto, in ragione delle quali, tenuto conto dei principi di diritto sopra esposti, deve ritenersi che il termine prescrizione sia decorso prima della notifica dell'atto di citazione.

La banca ha allegato e provato il diverso termine di decorrenza della prescrizione (cfr. al riguardo Cass. n. 16326/2009, che ha affermato che l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto,



deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice) con la precisa indicazione dei versamenti effettuati.

Versamenti che non sono stati contestati nel loro ammontare dall'attrice.

Non essendo stata provata l'esistenza di un contratto di apertura di credito validamente opponibile alle parti in epoca anteriore al 17 gennaio 2003 tutti gli accrediti devono considerarsi come accrediti affluiti su un conto scoperto e quindi versamenti aventi natura solutoria.

Medesime considerazione valgono per le somme richieste per l'asserita illegittima applicazione di somme a titolo di CMS o spese varie.

L'eccezione deve pertanto essere accolta sicchè deve ritenersi prescritta qualsiasi azione di ripetizione con riguardo al pagamento di tutte le competenze in epoca anteriore al 17 gennaio 2003.

Nell'ambito del presente giudizio, l'opponente lamentava:

1. una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
2. interessi superiori al tasso legale in difetto di idonea pattuizione;
3. commissioni di massimo scoperto non pattuite o comunque nulle; spese di chiusura periodica del conto non dovute.

Venendo al merito, va detto che le parti hanno depositato in atti la seguente documentazione:

Contratto di conto corrente sottoscritto in data **20.3.1985**, recante il generico rinvio agli usi piazza per la determinazione del saggio di interesse applicato dalla banca al cliente e anatocismo unilaterale degli interessi in conto (All. 2C parte attrice);

Contratto Intesa PMI Plus del **28.11.2005** (All. 3 parte banca), in cui per la prima volta tra la banca ed il cliente venivano convenute le condizioni economiche di regolamentazione del conto corrente di cui è causa. In detto contratto, seppur pattuita l'entità della CMS (0,75% trimestrale), le modalità di calcolo della stessa erano state enunciate senza prevedere alcuna diversa percentuale per affidamenti entro e/o oltre fido, laddove invece la banca risulta aver applicato al cliente percentuali diverse per i picchi di esposizione entro ed oltre fido;

Affidamento temporaneo sottoscritto in data 17.3.2003 recante la quantificazione del saggio di interesse passivo applicato dalla banca al cliente nell'intervallo temporale dal 17.3.2003 al 20.6.2003 e dichiarazione di approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Delibera CICR 9.2.2000 la capitalizzazione trimestrale (all. 2 parte banca).



Norme e condizioni che regolano le aperture di credito in conto corrente del (all. 4 parte banca); con tale contratto veniva modificato il criterio di calcolo della commissione di massimo scoperto ed in particolare veniva pattuita la medesima percentuale dello 0,75% per utilizzi entro ed oltre fido.

Trasformazione di conto corrente in conto corrente ordinario del 1.6.2009 e modifica delle condizioni economiche in pari data (all. 7-8 parte banca);

Copia riassunti scalare del conto 2885/1 dal 30.6.1995 al 30.9.2012;

Copia estratti conto analitici luglio-dicembre 2002.

Conseguentemente, salvo per quanto concerne il ristretto intervallo temporale dal 17.3.2003 al 20.6.2003 in cui risulta pattuita la misura del tasso di interesse passivo applicato dalla banca al cliente, sino alla data del 28.11.2005 tra la banca ed il cliente non risultano essere mai state validamente pattuite le condizioni economiche di operatività del conto, sin dal 1985.

Ne deriva l'assenza sino a quella data di pattuizioni valide ed opponibili in ordine alla determinazione dei tassi debitori o creditori; in ordine alla misura delle commissioni e delle spese tempo per tempo applicate dalla banca al cliente; in ordine alla misura e alla modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto.

Dalla data del 28.11.2005, sebbene tra la banca ed il cliente fossero state pattuite per iscritto le condizioni di operatività del conto, dall'esame dei contratti si evince come sino alla data del 14.6.2007 non fossero state enunciate in modo aderente all'applicazione pratica le modalità di calcolo della CMS, circostanza che rende sicuramente illegittima l'applicazione di tale commissione da parte della banca per tutto il periodo anteriore al 14.6.2007.

Al netto degli effetti della prescrizione, espungendo tutte le spese e gli interessi ultra legali sino a tutto il 28.11.2005 e le CMS sino a tutto il 14.6.2007, la rettifica al saldo di c/c alla data del 7.11.2013 di passaggio a sofferenza del conto (connesse all'applicazione di interessi ultra legali, di spese e CMS non validamente pattuite per iscritto e di interessi anatocistici) viene a determinarsi in € 50.835,91 (di cui euro 115,00 per maggiori interessi creditori spettanti al correntista, euro 35.003,06 per minori interessi debitori spettanti all'istituto di credito, euro 13.561,61 per CMS espunte totalmente; € 701,42 per Commissioni messa disposizione fondi ricalcolate ed euro 1.684,83 per spese espunte).

Ne deriva che alla data di passaggio a sofferenza del conto si evidenzia un saldo a credito del cliente di € 6.300,21, in luogo del saldo a debito di € 44.535,70.

Ne deriva il parziale accoglimento della domanda e la conseguente condanna della Banca al pagamento di € 6.300,21 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.



Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice nella causa tra _____ ed Intesa San Paolo spa, così decide:

1)condanna Intesa San Paolo spa a pagare € 6.300,21 a _____ oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;

2) condanna Intesa San Paolo spa a rimborsare a _____ le spese di lite che liquida in complessivi € 7.922,00, di cui € 668,00 per anticipazioni, oltre spese forfettarie (15%) ed oneri di legge;

3)pone le spese di CTU a definitivo carico di Intesa San Paolo spa.

Sentenza ex lege esecutiva.

Così deciso in data 24 marzo 2016 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Monza.

il Giudice

Dott. Giovanni Battista Nardecchia

